



COMUNE DI RAVANUSA

Provincia di Agrigento

“REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DI PRIVATI CHE GESTISCONO STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 18/03/1996.

COMUNE DI RAVANUSA

(Provincia di Agrigento)

OGGETTO: Regolamento per l'iscrizione all'albo comunale
di privati che gestiscono strutture socio-assistenziali.

ART. 1

Il Comune di Ravanusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L.R. n. 22 del 09.05.1986, istituisce l'Albo comunale per l'iscrizione di privati che gestiscono o che intendono aprire e gestire strutture diurne e residenziali per l'accoglienza di minori, anziani ed altri soggetti, al di fuori di qualsiasi rapporto convenzionale con gli Enti Locali.

ART. 2

Possono essere iscritti all'albo comunale (ai sensi dell'art. 27) quelle strutture private che hanno i parametri ed i requisiti contenuti nel testo unico d'igiene e sanità (Testo Unico Sanitario 27.07.1934, n. 1265), i medesimi requisiti sono di conseguenza utili anche per il rilascio dell'attestazione igienico-sanitaria da produrre da parte dei gestori all'autorità di pubblica sicurezza per l'ottenimento dell'autorizzazione di commercio.

ART. 3

L'iscrizione all'albo comunale delle strutture private gestite anche per fini di lucro, in particolare per l'accoglienza di anziani, deve essere subordinata al possesso di servizi igienico-sanitari completi di ogni accessorio, distinti per sesso ed adeguati al numero di utenti, fruibili anche da ospiti parzialmente autosufficienti (maniglie di sostegno, vasche a sedere, lavabi senza colonne). Il servizio di cucine va svolto in condizioni di sicurezza (certificato di prevenzione incendio rilasciato ai sensi della vigente normativa), impianto di riscaldamento centralizzato con esclusione di stufe elettriche ed a gas; una borsa di pronto intervento e schede sanitarie per ciascun ospite compilate dal medico di fiducia, mentre un ambiente soggiorno-pranzo potrà consentire un minimo di vita associativa degli ospiti ed un'azione di reciproco sostegno morale e psicologico. E' opportuno altresì prevedere la presenza di operatori di numero adeguato all'utenza avendo anche riguardo alle condizioni di parziale o totale autosufficienza degli anziani ospiti.

ART. 4

Requisito indispensabile per il funzionamento delle strutture private è l'assenza di qualsiasi barriera architettonica sia all'interno dell'unità abitativa che per l'accesso all'edificio, in base alle recenti disposizioni che sono state dettate con legge n. 13 del febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 26 gennaio 1989.

ART. 5

All'istanza di iscrizione all'albo comunale dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1)- Relazione esplicativa contenente: denominazione sociale, gestione, ubicazione, tipologia, utenza capacità ricettiva, operatorie e profili professionali impiegati;
- 2)- Elenco nominativo del personale che si intende impiegare (con l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni);

3)- Relazione tecnica dei locali da utilizzare con relative piante planimetriche e fotografie, locali abbiano i parametri ed i requisiti contenuti nel Testo Unico d'igiene e sanità (T.U. sanitario 27 luglio 1934, n. 1264);

4)- Autorizzazione di commercio rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza dietro presentazione da parte dei gestori di autorizzazione igienico-sanitaria dei locali.

ART.6

L'iscrizione all'albo è preordinata all'esercizio da parte del Comune della vigilanza igienico-sanitaria, sia sugli ambienti ed i servizi adibiti all'attività svolta, che sul personale a qualsiasi titolo impiegato.

ART. 7

Per la superiore vigilanza il Comune si avvarrà dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, con la quale dovranno essere concordate modalità operative per una fattiva collaborazione nell'intento di garantire all'utenza accolta, mediante periodici interventi, sufficienti margini di sicurezza, ed una qualità di vita dignitosa e confortevole.

ART. 8

Il Comune, presso dette strutture, non potrà erogare nessuna retta di ricovero o altra forma di assistenza per i soggetti ospiti, a nulla rilevando la circostanza che i soggetti medesimi versino in condizioni di bisogno.

ART.9

La sola iscrizione all'albo comunale non costituisce titolo amministrativo per la condizione di strutture private per cui ai fini dell'esercizio dell'attività le medesime strutture sono soggette al rilascio di formale licenza a parte delle Questure competenti, in applicazione dell'art. 86 del Testo Unico di P.S.

ART. 10

Il Sindaco all'inizio di ogni anno comunicherà all'Assessorato degli Enti Locali-Riordino dei servizi Socio-Assistenziali-Gr.I° SS. i provvedimenti di iscrizione o di eventuale cancellazione dall'albo, precisando per ciascuna struttura: denominazione sociale, gestione, ubicazione, tipologia del servizio, utenza, capacità ricettiva, operatori e profili professionali impiegati.

Analoga comunicazione, accompagnata dalla certificazione sanitaria rilasciata dall'U.S.L. sarà inviata al Commissario P.S. perché possano essere attivati gli adempimenti di competenza in ordine al rilascio della licenza di commercio ed al controllo delle persone ospiti in analogia alle disposizioni vigenti in materia di ricezione di tipo alberghiera (art. 193 del Regolamento del T.U.P.S.). Analoga informativa sarà comunicata all'autorità di P.S. per quelle strutture private che dovessero omettere di richiedere l'iscrizione all'albo comunale.

COMUNE DI RAVANUSA

Provincia di Agrigento

Partita IVA 01383860846

Fax 0922/880415

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia integrale del "Regolamento per l'iscrizione all'Albo Comunale di privati che gestiscono strutture socio-assistenziali", approvato con delibera consiliare n° 63 del 18.03.1996, è stato pubblicato ai sensi dell'art. 10 del R.D. 16.3.1942, n° 262, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 15.5.1996 al 30.05.1996, e che non è stato prodotto a questo Ufficio opposizione o reclamo.

Ravanusa, li 03.06.1996

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Salvatore Zerillo)

